

Condizioni generali di contratto per il collocamento di personale

1. Ambito di applicazione delle presenti Condizioni generali di contratto per il collocamento di personale

- 1.1. Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC) costituiscono il fondamento giuridico universale ai fini del reclutamento, attraverso l'attività di mediazione, di aspiranti lavoratori (di seguito «candidati») per posti di lavoro a tempo indeterminato presso una società del Gruppo ISS con sede in Svizzera in cerca di collaboratori. Resta escluso il personale addetto alle pulizie.
- 1.2. L'intermediario fornisce le proprie prestazioni in base alle presenti CGC direttamente a ISS Svizzera (di seguito «ISS»). Diritti e doveri derivanti dall'attività di collocamento di personale riguardano in ogni caso esclusivamente l'intermediario e ISS, ma non le società del Gruppo ISS.
- 1.3. Le presenti CGC non obbligano in alcun modo ISS anche ad acquistare effettivamente i servizi così come qui descritti e/o a concludere contratti di mandato con l'intermediario.
- 1.4. Eventuali disposizioni e condizioni generali di contratto dell'intermediario non trovano applicazione, indipendentemente dalla loro definizione, nel collocamento di candidati per ISS.
- 1.5. Deroghe alle presenti CGC sono ammesse solo previo accordo scritto tra ISS e l'intermediario.
- 1.6. All'atto della sottoscrizione delle presenti CGC, l'intermediario s'impegna – a collocamento andato a buon fine – alla registrazione sulla piattaforma acquisti aziendale «ISS Sourcing» e all'accettazione del Codice di Condotta ISS. La registrazione avviene on line alla pagina www.iss.ch/sourcing. In caso di mancata o incompleta registrazione, ISS si riserva il diritto di dichiarare il contratto nullo ed esimersi dal pagamento della prestazione.

2. Oggetto del contratto

- 2.1. L'intermediario recluta candidati ISS per posti di lavoro a tempo indeterminato alle condizioni di seguito enunciate.

3. Autorizzazione di esercizio

- 3.1. L'intermediario conferma di disporre di un'autorizzazione di esercizio per l'attività di reclutamento di personale rilasciata dall'Ufficio del Lavoro cantonale competente e, in caso di reclutamento dall'estero, dell'autorizzazione del Segretariato di Stato dell'Economia (SECO) come da requisiti della Legge federale sul collocamento (LC), nonché di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie.
- 3.2. Su richiesta, l'intermediario presenterà immediatamente a ISS la documentazione comprovante le suddette autorizzazioni.

4. Principi della collaborazione

- 4.1. Il referente dell'intermediario è esclusivamente la persona di contatto delle Risorse Umane (RU) di ISS indicata nell'inserzione. Tra l'intermediario e il responsabile di linea o i collaboratori di ISS non ha luogo alcun contatto diretto.
- 4.2. Le presenti CGC non conferiscono all'intermediario alcun diritto esclusivo di collocamento e non contengono alcun obbligo esclusivo di collocamento (neppure in caso di incarichi di ricerca su base di mandato). L'intermediario rimane libero, sino alla conclusione di un contratto di lavoro fra ISS e il candidato, di sottoporre il fascicolo della candidatura di quest'ultimo a terzi.
- 4.3. Ai sensi di un Service Level Agreement / Catalogo dei requisiti minimi, per l'intermediario valgono i seguenti principi per i dossier dei candidati presentati:
 - verifica della completezza e dell'esattezza dei dati figuranti nel CV e nel fascicolo della candidatura
 - informazioni su candidature attuali o precedenti presso ISS
 - redazione di un resoconto sul colloquio con il candidato, inclusa valutazione dell'idoneità per il

posto offerto, richieste economiche, preavviso e chiarimenti
Iscrizione nel casellario giudiziale «sì/no»

- indicazione di eventuali referenze.

4.4. ISS si riserva espressamente il diritto di respingere dossier e/o richiederne l'integrazione qualora questi non dispongano dei necessari requisiti formali o materiali.

4.5. L'intermediario s'impegna espressamente a richiedere a ogni singolo candidato i necessari permessi per il rilevamento, l'indicazione di referenze e la trasmissione elettronica a ISS di dati relativi alla sua persona. Egli rispetterà in tal senso l'effetto anticipato degli obblighi precontrattuali derivanti dall'Art. 328b CO e dell'Art. 4 par. 5 LPD.

4.6. Qualora ISS dovesse trovarsi di fronte a candidati con rivendicazioni e/o procedure di natura civile, amministrativa o penale (ad es. legate alla tutela della privacy), in particolare perché l'intermediario ha omesso di richiedere al candidato il necessario permesso per il rilevamento e la trasmissione di dati, l'intermediario s'impegna a ritenere ISS completamente indenne da qualsiasi costo e risarcimento inflitto in tale contesto, rimborsando a ISS in toto tutte le spese da essa sostenute (incluse le spese legali) fino alla prima ingiunzione scritta.

5. Condizioni tariffarie

5.1. Salvo diverso accordo scritto, la collaborazione fra ISS e l'intermediario si fonda sul raggiungimento dell'obiettivo. Di conseguenza, l'onorario di mediazione sarà dovuto solamente quando ISS e un candidato presentato dall'intermediario concludono un contratto di lavoro e il candidato si insedia nel posto (cfr. tuttavia in proposito anche il comma seguente 5.3).

5.2. L'onorario di mediazione viene calcolato come percentuale del salario annuo lordo concordato con il candidato. Eventuali compensi straordinari in aggiunta al salario annuo lordo pattuito, come spese forfetarie, bonus preventivato, assegni familiari, indennità pasti o simili, non sono considerati ai fini del calcolo dell'onorario di mediazione.

5.3. Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione:

Salario annuo soggetto a calcolo dell'onorario	Quota onorario di mediazione
≤ CHF 80.000,00	8%
CHF 80.001,00 - CHF 100.000,00	11%
CHF 100.001,00 - CHF 120.000,00	14%
CHF 120.001,00 - CHF 160.000,00	16%
≥CH 160.001,00	previo accordo

5.4. Esclusione / Riduzione del diritto all'onorario di mediazione. L'intermediario non ha alcun diritto all'onorario di mediazione nei seguenti particolari casi:

- il candidato ha inviato personalmente la propria candidatura a ISS nel corso degli ultimi 6 mesi o è stato presentato a ISS da un soggetto terzo;
- il candidato presentato dall'intermediario si candida autonomamente o mediante un soggetto terzo per una funzione / un posto diverso presso ISS;
- la mediazione non va a buon fine e il candidato conclude con ISS un contratto per la medesima funzione dopo oltre nove mesi dalla mancata riuscita della mediazione (riferimento temporale: consegna del dossier personale);
- al momento della consegna del dossier di candidatura l'intermediario non dispone di un'autorizzazione di esercizio valida come da comma 3;
- il candidato è iscritto nel casellario giudiziale svizzero o di uno stato estero;
- il candidato non soddisfa le norme / i criteri di legge per l'esercizio della funzione (ad es. un installatore elettrico non risponde ai criteri di autorizzazione come da Art. 15 OIBT);
- il candidato non si presenta sul posto di lavoro dopo aver sottoscritto il contratto di lavoro o si licenzia prima di entrare in servizio, oppure se il contratto viene rescisso da ISS prima della data di inizio lavoro l'onorario dell'intermediario non è dovuto. Eventuali somme già corrisposte dovranno essere restituite a ISS;
- se ISS o il candidato recede dal contratto di lavoro dopo 100 giorni solari dalla data di insediamento presso il posto di lavoro, l'intermediario risarcirà a ISS l'1% dell'onorario per giorno solare mancante.

6. Condizioni di pagamento

6.1. Il primo giorno di lavoro del candidato presentato, l'intermediario presenterà a ISS fattura per l'onorario dovuto, conforme in termini di IVA applicabile.

6.2. Le fatture saranno saldate a 30 giorni.

7. Disposizioni finali

7.1. Clausola salvatoria: Qualora una o più delle clausole del presente contratto dovesse risultare nulla, inefficace o inapplicabile, ciò non pregiudicherà la validità, l'efficacia e l'applicabilità delle restanti parti del contratto. Le parti si impegnano, in questo caso, a sostituire la parte nulla, inefficace o inapplicabile del contratto con una disposizione valida, efficace e applicabile quanto più prossima all'intento originario delle parti.


7.2. Le presenti CGC (compresi eventuali clausole aggiuntive) soggiacciono al diritto svizzero.

7.3. Luogo di adempimento e foro competente esclusivo per qualsiasi controversia è Zurigo.

Per ISS Facility Services SA
Zurigo, autunno 2015



Remo Wehrli
Direttore People & Culture



Guido Däschler
Responsabile di progetto People & Culture

Per l'intermediario:

Data:

Nome, cognome
Funzione

Nome, cognome
Funzione

Ultimo aggiornamento: ottobre 2015, Zurigo